Versione anonimizzata

Traduzione C-720/20-1

Causa C-720/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

24 dicembre 2020

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgericht Cottbus (Tribunale amministrativo di Cottbus, Germania)

Data della decisione di rinvio:

14 dicembre 2020

Ricorrente:

RO, legalmente rappresentata

Resistente:

Repubblica federale di Germania

[OMISSIS]

VERWALTUNGSGERICHT COTTBUS (TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI COTTBUS, GERMANIA)

ORDINANZA

[OMISSIS]

Nel procedimento amministrativo

di RO, [legalmente] rappresentata,

ricorrente,

[OMISSIS]

contro

la Repubblica federale di Germania, [OMISSIS]

resistente,

avente ad oggetto: diritto d'asilo

la V Sezione

in data 14 dicembre 2020

[OMISSIS]

ha così deciso:

Il procedimento è sospeso.

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulle seguenti questioni: [Or. 2]

- 1. Se, alla luce dell'esigenza di evitare movimenti secondari imposta dal diritto dell'Unione e del principio generale dell'unità familiare sancito dal regolamento (UE) n. 604/2013, sia opportuno applicare in via analogica l'articolo 20, paragrafo 3, di detto regolamento in una fattispecie in cui un minore e i suoi genitori presentano domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro, ma i genitori siano già beneficiari di protezione internazionale in un altro Stato membro, mentre il minore è nato nello Stato membro in cui ha presentato la suddetta domanda.
- 2. In caso di risposta affermativa alla questione, se debba omettersi l'esame della domanda d'asilo del minore ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 e adottare una decisione di trasferimento in forza dell'articolo 26 del regolamento, tenuto conto del fatto che, ad esempio, lo Stato membro in cui i suoi genitori beneficiano della protezione internazionale sia competente per l'esame della domanda di protezione internazionale presentata dal minore.
- 3. In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013 sia applicabile in via analogica, anche nella parte in cui la sua seconda frase dichiari non necessario l'avvio di una specifica procedura di presa in carico del minore più giovane, benché in tal caso sussista il rischio che lo Stato membro ospitante non sia a conoscenza di un'eventuale situazione legittimante l'accoglienza del minore o. rispettivamente, rifiuti, in linea con la propria prassi amministrativa, di applicare in via analogica l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento medesimo, esponendo così il minore al rischio di diventare un «refugee in orbit» [OMISSIS].

4. In caso di risposta negativa alla seconda e alla terza questione, se una decisione di inammissibilità ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE possa essere adottata in via analogica nei confronti di un minore che ha presentato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro anche qualora a beneficiare della protezione internazionale in un altro Stato membro sia non il minore stesso, bensì i suoi genitori. [Or. 3]

Motivazione

La ricorrente è nata in Germania il 21 dicembre 2015. È cittadina della Federazione russa. I genitori della ricorrente e i cinque fratelli, alcuni dei quali minori, sono anch'essi cittadini della Federazione russa. I genitori e i cinque fratelli beneficiano in Polonia della protezione dei rifugiati, ivi concessa in data 19 marzo 2012. Nel dicembre 2012 i genitori lasciavano la Polonia, giungendo in Germania, dove presentavano le domande d'asilo. La richiesta di trasferimento presentata dal Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale tedesco per l'immigrazione e i rifugiati) alla Polonia è stata respinta dalle autorità locali, che richiamavano la protezione dei rifugiati già concessa loro dalla Polonia. Le domande d'asilo presentate dai genitori e dai fratelli della ricorrente in Germania non sono state ancora decise in via definitiva. Nel 2016 la ricorrente presentava una domanda d'asilo in Germania. Non è stata avviata una procedura di presa in carico della ricorrente ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013. Con decisione del 20 marzo 2019, il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge respingeva la domanda d'asilo della ricorrente in quanto irricevibile, sottolineando, nella motivazione, mutatis mutandis il fatto che, in forza del regolamento medesimo e tenuto conto, in particolare, dei suoi articoli 9, 10 e 20, paragrafo 3, un altro Stato membro sarebbe competente per l'esame della domanda.

Avverso tale decisione, la ricorrente [OMISSIS] proponeva ricorso dinanzi al giudice adito.

La prima, la seconda e la terza questione sono rilevanti ai fini della decisione, in quanto dalla rispettiva risposta dipende se la Germania sia competente per l'esame della domanda di protezione internazionale della ricorrente sulla base dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, o dell'articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, o, ancora, dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013, oppure se la domanda non venga sottoposta ad esame in Germania e debba essere adottata una decisione di trasferimento ai sensi dell'articolo 26 del regolamento medesimo. La quarta questione pregiudiziale è rilevante ai fini della decisione, in quanto, in caso di risposta affermativa, la decisione del Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, oggetto di impugnazione dinanzi a questo Collegio, potrebbe anche essere interpretata, in applicazione delle norme di procedura nazionale, come una decisione di inammissibilità ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE. [Or. 4]

[OMISSIS]